

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 concernente "Interventi in materia di professioni" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13, come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 1, il quale prevede che l'Amministrazione regionale promuova e finanzi progetti di aggiornamento professionale per i professionisti;

VISTO l'articolo 12, comma 1, della legge citata che prevede che siano stabilite le misure, i criteri e le modalità di intervento relativi agli incentivi previsti, tra gli altri, dall'articolo 6, comma 1;

VISTO il "Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti", approvato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005 n. 0168/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di modificare ulteriormente il Regolamento in parola, recependo i suggerimenti forniti dai componenti della Consulta regionale delle professioni nella riunione del 13 luglio 2006;

ATTESO che tali modifiche riguardano, in particolare, l'adozione della procedura a sportello per la presentazione dei Progetti annuali di aggiornamento professionale e l'individuazione di un nuovo termine entro il quale le iniziative di aggiornamento devono concludersi;

PRESO ATTO che la competente Commissione Consiliare, nella seduta del 28 novembre 2006, ha espresso parere favorevole a maggioranza alle modifiche apportate al Regolamento sopra richiamato;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3006 di data 7 dicembre 2006;

DECRETA

E' approvato il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti", emanato con DPREg 8 giugno 2005 n. 0168/Pres e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Riccardo Illy -

Modifiche al Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005, n. 0168/Pres.

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 del DPres. 0168/Pres/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del DPres. 0168/Pres/2005, come modificato dal DPres. 080/Pres/2006 le parole «Entro il 31 marzo» sono sostituite con le seguenti: «Dal 1 gennaio al 30 giugno».

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 del DPres. 0168/Pres/2005)

1. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 5 del DPres. 0168/Pres/2005, come modificato dal DPres. 080/Pres/2006 dopo la parola «relatori» la parola «esterni» è soppressa.

Art. 3

(Modifica all'articolo 8 del DPres. 0168/Pres/2005)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 8 del DPres. 0168/Pres./2005, come modificato dal DPres. 080/Pres/2006 le parole «30 settembre» sono sostituite dalle parole: «30 giugno».

Art. 4

(Modifica all'articolo 11 del DPres. 0168/Pres/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del DPres. 0168/Pres/2005, come modificato dal DPres. 080/Pres/2006 le parole «sei mesi dalla data di concessione» sono sostituite dalle parole: «il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della concessione».

Art. 5

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE